

Tabella (aggiornata al 20 febbraio 2026) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

Attività	Riferimenti normativi	Termini per l'adeguamento	Provvedimento contenente la proroga
<p>66 Attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 9 aprile 1994 - Dm 9 agosto 2016 - Dm 16 marzo 2012 - Legge 205 del 2017, articolo 1, comma 1122 lettera i) 	<p>- 31 dicembre 2026 per le strutture in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario (Dm 16 marzo 2012), con Scia parziale entro il 31 dicembre 2025 attestante il rispetto di precise prescrizioni;</p>	<p>Legge 28 febbraio 2020, n. 8</p> <p>Legge n. 21 del 2021 di conversione del DI Milleproroghe (DI 183 del 2020)</p> <p>Legge di conversione del Milleproroghe 2023 (DI 198 del 2022), art. 12-bis</p> <p>Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (DI 202 del 2024)</p>
<p>66 Rifugi alpini con oltre 25 posti letto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 9 aprile 1994 - Dm 3 marzo 2014 - Legge 205 del 2017, articolo 1, comma 1122 lettera i) 	<p>- Prima fase di adeguamento entro il 31 dicembre 2025; seconda fase e completamento della "messa a norma" entro il 31 dicembre 2027.</p>	<p>Legge 28 febbraio 2020, n. 8</p> <p>Legge n. 21 del 2021 di conversione del DI Milleproroghe (DI 183 del 2020)</p> <p>Legge di conversione del Milleproroghe 2023 (DI 198 del 2022), art. 12-bis.</p> <p>Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (DI 202 del 2024)</p>

Tabella (aggiornata al 20 febbraio 2026) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

66	Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	- Dm 28 febbraio 2014	Le strutture in regola con la prima scadenza (7 ottobre 2017) del piano di adeguamento in due fasi completano la messa a norma entro il 7 ottobre 2021	Legge n. 87 del 2021 di conversione del DI 52/2021 (art. 11 – duodecies)
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, con oltre 100 persone presenti	- Dm 26 agosto 1992 - Dm 7 agosto 2017	- Adeguamento entro il 31 dicembre 2027 Tale proroga vale anche per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).	DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 5, commi 5 e 6. Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (DI 202 del 2024)
67	Asili nido con oltre 30 persone presenti	- Dm 16 luglio 2014 - Dm 6 aprile 2020	- Prima scadenza del piano di adeguamento in tre fasi: 31 dicembre 2027	DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 5, comma 5. Legge di conversione del Milleproroghe 2025 (DI 202 del 2024)
67	Accademie con oltre 100 persone presenti	- Dm 26 agosto 1992 - Dm 7 agosto 2017 - Dm Interno 25 agosto 2022 - DI 59 del 2019, art. 4 - bis, comma 3 -bis	Adeguamento entro il 31 dicembre 2027	DI 228 del 2021 (Milleproroghe 2022), articolo 6, comma 3 Legge di conversione DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 5, comma 5 Legge di conversione del

Tabella (aggiornata al 20 febbraio 2026) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

				Milleproroghe 2025 (DI 202 del 2024)
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto;	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 18 settembre 2002 - Dm 29 marzo 2021 - Dm 19 marzo 2015 	<p>Le scadenze del piano in 4 fasi (Dm 19 marzo 2015) riservato alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 18 settembre 2002, originariamente erano le seguenti: 24 aprile 2016, 24 aprile 2019, 24 aprile 2022 e 24 aprile 2025.</p> <p>Il Dm 20 febbraio 2020 ha stabilito una proroga per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal Dm 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.</p> <p>Per tali strutture, per effetto del Dm 20 febbraio 2020 si intendono prorogati di un anno la seconda e terza delle quattro scadenze che dunque sono fissate rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023.</p> <p>La legge di conversione del Milleproroghe 2023 ha previsto un altro rinvio. Questa volta di tre anni delle ultime tre scadenze del piano di adeguamento</p>	<p>Dm 20 febbraio 2020</p> <p>Legge di conversione DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), articolo 2, comma 9-bis</p>

Tabella (aggiornata al 20 febbraio 2026) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

			in 4 step. La proroga è per le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento previsto dal Dm 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore, legate all'emergenza pandemica, siano impossibilitate a completare i lavori nelle scadenze previste. Le strutture devono essere, però, in regola con la prima scadenze del 24 aprile 2016.	
68	Strutture sanitarie pubbliche che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 18 settembre 2002 - Dm 29 marzo 2021 - Dm 19 marzo 2015 	<p>Strutture con superficie fino a 1000 mq (in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 ottobre 2015) - 24 ottobre 2022</p> <p>Strutture con superficie superiore a 1000 mq (in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016) - 24 aprile 2023</p>	Dm 20 febbraio 2020
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	<ul style="list-style-type: none"> - Dm 16 maggio 1987 - Dm 25 gennaio 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Misure gestionali entro il 30 settembre 2022 (sei mesi computati a partire dalla fine dello stato di emergenza pandemico chiuso il 31 marzo 2022 dal DL 24 del 2022) - Altre misure entro il 6 maggio 2021 	<p>Legge 13 ottobre 2020, n. 126</p> <p>DL 24 del 2022</p>

Tabella (aggiornata al 20 febbraio 2026) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

78	Aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2	- Dm 17 luglio 2014	Scadenze piano adeguamento in fasi: - 7 ottobre 2021 - 7 ottobre 2023	Legge 11 settembre 2020, n.120
80	Gallerie ferroviarie	- Dm Mit sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie del 28 ottobre 2005 - Specifica tecnica di interoperabilità sulla sicurezza in galleria (Safety in Railway Tunnels) approvata con il Regolamento Ue n. 1303/2014 ed entrata in vigore negli Stati membri il 1° gennaio 2015.	Rinviati al 30 aprile 2025 i termini stabiliti dagli articoli: - 3, comma 8; - 10, comma 2; - 11 comma 4 del Dm 28 ottobre 2005	Legge n. 21 del 2021 di conversione del DI Milleproroghe 2021 (DI 183 del 2020) DI Milleproroghe 2024 (DI 215 del 2023)
Reazione al fuoco	Tutte le attività	- Dm 26 giugno 1984 - 10 marzo 2005 - Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).	È possibile fino al 27 aprile 2023 fabbricare e immettere sul mercato prodotti da costruzione con omologazione in classi italiane, da utilizzare all'interno delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. I prodotti omologati già in commercio e quelli immessi sul mercato nel periodo transitorio potranno essere installati nelle attività soggette entro il 27 ottobre 2023, dopodiché, per la reazione al fuoco, ci sarà il passaggio pressoché completo al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1.	- Dm Interno 14 ottobre 2022

Tabella (aggiornata al 20 febbraio 2026) con le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

	Istituti, luoghi della cultura e sedi dei ministeri vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti ai controlli di prevenzione incendi.	- Legge di Bilancio 2019 (legge 145 del 2018), art. 1, commi 566 e 567	La "messa a norma" va completata non oltre il 31 dicembre 2026.	DI 200 del 2025, art. 8 comma 3. Legge di conversione DI 198 del 29 dicembre 2022 (Milleproroghe 2023), art. 5, comma 5-quater. Legge di conversione del DI 228 del 2021 (Milleproroghe 2022), art. 7 comma 4-ter
--	---	--	---	---

Tabella a cura di Mariagrazia Barletta per Il Sole 24 Ore Enti locali e Edilizia. Vietata ogni forma di copia e/o ripubblicazione senza il consenso esplicito degli autori e del giornale

